




# ORDINANZA

circa l'entrata in vigore a Fiume dell'articolo di legge XII: 1894

**Sull' economia e la polizia rurale.**

Emanata con dispaccio del r. u. Ministro dell' agricoltura  
dd. 22 dicembre 1897 N. 69106.



## Articolo di legge XII

dell' anno 1894

sull' economia rurale e sulla polizia rurale.

**Introdotta a Fiume col 1 gennaio 1898**

mediante la ordinanza di

S. E. il r. u. Ministro dell' agricoltura dd. 22 dicembre 1897  
N. 69106, colle modificazioni appresso segnate.



**Fiume.**  
Tipografia P. Battara  
1900.



## ORDINANZA

circa l'entrata in vigore a Fiume dell'articolo di legge XII:1894 „sull'economia e la polizia rurale“, emanata con dispaccio del r. u. ministro dell'agricoltura dd. 22 dicembre 1897 N. 69106.

I. — I §§ 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della legge, contenuti nel capitolo I della stessa, che si riferiscono allo sfruttamento agricolo dei possessi fondiari e nel capitolo II, che tratta del pascolo, entrano in vigore invariati, mentre il § 23 verrà posto in esecuzione col testo seguente:

„Il contingente di animali domestici esistente nella „città di Fiume e suo territorio sarà da coscrivere secondo razza ed età entro il primo di marzo d'ogni anno „ed il risultato di questa coscrizione sottomettersi annualmente, entro il primo di giugno, al ministro dell'agricoltura“.

II. — Non avranno vigore per la città di Fiume i §§ 24—42 d'essa legge, contenuti nel capitolo III, che si riferisce all'allevamento del bestiame, e nel IV capitolo riferentesi alla delimitazione dei possessi fondiari, nonché nel capitolo V, concernente i viottoli campestri posseduti in comune.

III. — Le disposizioni dei §§ 43—49, riferentesi alle scuole ed alle piantagioni d'alberi, contenute nel capitolo VI della legge, entrano pure in vigore e perciò, entro